

N. R.G. 90/2018



TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/01/2019

nella causa iscritta al n. r.g.l. **90/2018** promossa da:

RENZO CERRATO (C.F./P.I. CRRRNZ50R02L219A), rappresentato e difeso dall'avv. SOLIMANDO EMILIO e dall'avv. SOLIMANDO SILVIA

ricorrente

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, I.N.P.S. - SEDE DI ASTI (C.F./P.I. 80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. CATALDI MARCELLA e dall'avv. CAPPIELLO MARINA

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti,

considerato che:

- con ricorso depositato il 5.2.2018 il ricorrente, Renzo Cerrato, ha convenuto in giudizio l'INPS esponendo di essere titolare di pensione di anzianità, categoria VO n. 10040247, con decorrenza 1.4.2008 e di aver presentato in data 8.2.2017 domanda di ricostituzione contributiva, a seguito della quale l'INPS in data 9.2.2017 provvedeva a riliquidare la prestazione con variazione dei dati originali di calcolo sin dalla decorrenza ma disponendo la liquidazione degli arretrati nei limiti del periodo successivo al 1.3.2012, ossia nei limiti del quinquennio precedente alla presentazione della domanda di ricostituzione; affermando l'illegittimità dell'applicazione al caso di specie del termine di prescrizione quinquennale introdotto dall'art. 38 del d.l. 98/2011, convertito in l. 111/2001 attraverso

pagina 1 di 4



l'introduzione dell'art. 47 bis nella d.p.r. 639/1970, il ricorrente ha chiesto applicarsi la prescrizione ordinaria decennale e così accertarsi il proprio diritto alla liquidazione delle differenze di rateo di pensione maturate dal 1.4.2008 al 1.3.2017 con condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati per il periodo non riconosciuto in via amministrativa, ossia dal 1.4.2008 al 1.3.2012;

- costituito in giudizio l'INPS ha chiesto rigettarsi la domanda di parte ricorrente ritenendo applicabile alla fattispecie la prescrizione quinquennale di cui all'art. 47 bis nella d.p.r. 639/1970;

- la domanda di parte ricorrente è infondata e non può essere accolta;

- l'art. 38 del d.l. 98/2011, convertito in l. 111/2001 al comma 1, lett. d), numero 2 ha previsto l'inserimento, dopo l'art. 47 del d.p.r. 639/1970, dell'art. 47 bis, del seguente tenore: *"Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"*;

- il comma 4 dell'art. 38 citato ha previsto che *"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto"*;

- su tale ultima disposizione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 69/2014, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. 98/2011 nella parte in cui sancisce l'efficacia retroattiva anche del termine prescrizione di cinque anni per i trattamenti pensionistici (e per le relative differenze sul dovuto, anche a seguito di rideterminazione) maturati prima dell'entrata in vigore del d.l. 92/2011 di riforma;

- il Giudice delle Leggi ha infatti affermato, richiamando principi già consolidati della propria giurisprudenza, che *"l'efficacia retroattiva della legge trova un limite nel «principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva"* e che tale limite doveva ritenersi operante nel caso della norma censurata, dal momento che essa prevedeva che il diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche si estinguesse (in assenza di una già ottenuta decisione di primo grado), ove la domanda - di accessori o di ratei arretrati - non risultasse proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione, benché i titolari di tale diritto confidassero, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, sul fatto che esso fosse soggetto unicamente all'ordinaria prescrizione decennale;

- l'inapplicabilità retroattiva della disciplina introdotta dall'art. 38 citato, tuttavia, non conduce tout court all'applicazione incondizionata del termine decennale, dovendo trovare applicazione nella fattispecie in esame i principi indicati dall'art. 252 disp. att. c.c., in quanto tale norma - sebbene norma di natura transitoria volta a regolamentare espressamente il succedersi dei diversi termini fissati dal



codice del 1965 e da quello vigente in tema di prescrizione e usucapione – costituisce espressione di un principio di carattere generale; in base a tale disposizione, dunque, ove una nuova legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non residui un termine minore (cfr. Cass. civile sez. lav., 07/02/2018, n.2965; Corte d'Appello Torino n. 192/2016);

- applicando tali principi al caso di specie deve ricavarsi che: 1) il nuovo regime prescrizionale quinquennale dei ratei di pensione (nel caso di specie solo parzialmente liquidati) è entrato in vigore il 6.7.2011; 2) qualora a tale data siano trascorsi meno di 5 anni, da questo momento prende a decorrere il termine quinquennale; 3) qualora siano trascorsi più di 5 anni, il termine di prescrizione scade al compimento del periodo residuo per completare il decennio;

- deve peraltro considerarsi che il termine di prescrizione va computato tenendo conto della data di maturazione del singolo rateo;

- ne discende che:

1) il nuovo termine prescrizionale quinquennale deve trovare applicazione per i ratei di pensione maturati in epoca successiva al 6.7.2011;

2) quanto ai ratei di pensione maturati in data antecedente al 6.7.2011 essi si prescrivono secondo il termine decennale ove alla data del 6.7.2011 siano trascorsi più di 5 anni (ossia è residuo un periodo di prescrizione inferiore a 5 anni) mentre ove alla data del 6.7.2011 siano trascorsi meno di 5 anni (ossia è residuo un periodo di prescrizione superiore a 5 anni) il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale con decorrenza dal 6.7.2011;

- nel caso in esame il Cerrato ha acquisito il diritto alla pensione in data 1.4.2008 e considerando il rateo di pensione più antico relativo al primo periodo (quello antecedente il 6.7.2011) deve rilevarsi che alla data del 6.7.2011 erano trascorsi meno di 5 anni e cioè residuava un termine di prescrizione superiore a 5 anni, di modo che detto rateo deve ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 6.7.2011; senonchè alla data della presentazione della domanda di riliquidazione della pensione (8.2.2017) detto termine quinquennale era già spirato;

- l'applicazione del termine quinquennale vale, ovviamente, anche per tutti i successivi ratei maturati, potendo a fortiori applicarsi il medesimo ragionamento testè espresso anche con riferimento ai ratei successivi al più antico di essi;

- deve pertanto ritenersi corretto l'operato dell'INPS, che ha provveduto alla liquidazione degli arretrati nel limite di prescrizione quinquennale antecedente al 8.2.2017, data di presentazione della domanda di riliquidazione, in assenza di atti interruttivi precedenti;



- la presenza di precedenti difformi della giurisprudenza di merito induce a compensare le spese di lite;

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,

- respinge il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate

IL GIUDICE

dott.ssa Elisabetta Antoci

